

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

17° anno n. L 158

15 giugno 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE) n. 1486/74 del Consiglio, del 13 giugno 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 3574/73 recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 1487/74 del Consiglio, del 13 giugno 1974, che sospende temporaneamente e parzialmente il dazio autonomo della tariffa doganale comune sugli sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi destinati all'industria di trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I m) 2 2
- ★ Regolamento (CEE) n. 1488/74 del Consiglio, del 13 giugno 1974, che reca sospensione temporanea e parziale del dazio autonomo della tariffa doganale comune per le arance dolci, fresche della sottovoce ex 08.02 A I a) e modifica il regolamento (CEE) n. 655/74 3
- Regolamento (CEE) n. 1489/74 della Commissione, del 14 giugno 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4
- Regolamento (CEE) n. 1490/74 della Commissione, del 14 giugno 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6
- Regolamento (CEE) n. 1491/74 della Commissione, del 14 giugno 1974, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 8
- Regolamento (CEE) n. 1492/74 della Commissione, del 14 giugno 1974, che fissa i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei 10
- Regolamento (CEE) n. 1493/74 della Commissione, del 14 giugno 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 12
- Regolamento (CEE) n. 1494/74 della Commissione, del 14 giugno 1974, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 18

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

★ Regolamento (CEE) n. 1495/74 della Commissione, del 14 giugno 1974, che completa il regolamento (CEE) n. 834/74 che stabilisce le misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974/1975	20
Regolamento (CEE) n. 1496/74 della Commissione, del 14 giugno 1974, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	21
Regolamento (CEE) n. 1497/74 della Commissione, del 14 giugno 1974, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	23
Regolamento (CEE) n. 1498/74 della Commissione, del 14 giugno 1974, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva	25
Regolamento (CEE) n. 1499/74 della Commissione, del 14 giugno 1974, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine	27
Regolamento (CEE) n. 1500/74 della Commissione, del 14 giugno 1974, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche in provenienza dalla Spagna	31
<hr/>	
Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)	32
Procedure aperte	34
Procedure ristrette	37
Dati complementari	40

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1486/74 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 3574/73 recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1491/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3574/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁴⁾, menziona erroneamente il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1972 alla Turchia nei nuovi Stati membri,

anziché il dazio più basso applicato alla medesima data ai paesi considerati in fase di sviluppo; che è opportuno quindi correggere tale errore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3574/73 è modificato come segue: i termini « il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1972 alla Turchia » sono sostituiti da « il dazio più basso applicato il 1° gennaio 1972 ai paesi in via di sviluppo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. EPPLER

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 151 del 7. 6. 1973, pag. 1.

(3) GU n. C 40 dell'8. 4. 1974, pag. 75.

(4) GU n. L 359 del 28. 12. 1973, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1487/74 DEL CONSIGLIO**del 13 giugno 1974****che sospende temporaneamente e parzialmente il dazio autonomo della tariffa doganale comune sugli sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi destinati all'industria di trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I m) 2**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nella Comunità, attualmente le zone di pesca non sono in grado di soddisfare il fabbisogno in sgombri dell'industria di trasformazione comunitaria; che è quindi opportuno sospendere parzialmente e temporaneamente il dazio autonomo della tariffa doganale comune sugli sgombri destinati all'industria di trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I m) 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 16 giugno 1974 al 14 febbraio 1975, il dazio autonomo della tariffa doganale comune sugli sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria di trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I m) 2 della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 5 %.

Il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. EPPLER

REGOLAMENTO (CEE) N. 1488/74 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1974

che reca sospensione temporanea e parziale del dazio autonomo della tariffa doganale comune per le arance dolci, fresche della sottovoce ex 08.02 A I a) e modifica il regolamento (CEE) n. 655/74

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con regolamento (CEE) n. 655/74⁽¹⁾ il Consiglio ha sospeso al livello del 5 % il dazio autonomo della tariffa doganale comune per le arance dolci, fresche della sottovoce ex 08.02 A I a) per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 1974;

considerando che, nel quadro dei negoziati previsti dall'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio in corso a Ginevra, la Comunità, senza pregiudizio per le consolidazioni che saranno applicate a partire dal 1° gennaio 1975, si è impegnata a sospendere al livello del 4 % il dazio autonomo della tariffa doganale comune per il prodotto in questione non appena possibile e fino al 15 ottobre 1974; che occorre pertanto modificare il regolamento sopra citato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 15 ottobre 1974, il dazio autonomo della tariffa doganale comune per le arance dolci, fresche della sottovoce ex 08.02 A I a) è sospeso al livello del 4 %.

2. L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 655/74 e la tavola II allegata al regolamento suddetto sono modificati in conformità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. EPPLER

⁽¹⁾ GU n. L 79 del 25. 3. 1974, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1489/74 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1974****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,****visto** il trattato che istituisce la Comunità economica europea,**visto** il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,**considerando** che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2076/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;**considerando** che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2076/73 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 212 del 1^o. 8. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 giugno 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0
10.01 B	Frumento duro	0 ⁽¹⁾ (⁴)
10.02	Segala	25,06 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0,76 ⁽²⁾ (³)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	9,72
10.07 C	Sorgo	15,18
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	11,85
11.01 B	Farine di segala	54,48
11.02 A 1 a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A 1 b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	11,60

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(²) Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

(³) Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

(⁴) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(⁵) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1224/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1490/74 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1974****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2077/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

(3) GU n. L 212 del 10. 8. 1973, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 giugno 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine (1)

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	3,93	3,93	5,50
10.04	Avena	0	0,39	0,39	1,57
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,41	1,41	1,34
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0,79	0,79	0,79
10.07 C	Sorgo	0	1,18	1,18	1,18
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	2,87	2,87	1,77

(1) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(u.c./100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,700	0,700	0,979	0,979
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,523	0,523	0,732	0,732
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,609	0,609	0,853	0,853

REGOLAMENTO (CEE) N. 1491/74 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 1974
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1473/74⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è neces-

sario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 157 del 14. 6. 1974, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 giugno 1974 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c.it.)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11	6° term. 12
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1492/74 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1974

che fissa i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾,

visto il regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola e il quellmehl⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 179/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, ultima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 371/67/CEE, se i prezzi del granturco o del frumento tenero sul mercato mondiale superano l'ammontare di 6,80 unità di conto, può essere istituito un prelievo all'esportazione per i prodotti delle voci 11.08 A I, III, IV e V, 11.09, 17.02 B II, 17.05 B e 23.03 A I della tariffa doganale comune;

considerando che con regolamento (CEE) n. 1604/71 del 26 luglio 1971⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 347/73⁽⁶⁾, la Commissione ha stabilito le modalità d'applicazione di un prelievo all'esportazione per i prodotti amidacei; che l'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che detto prelievo è istituito quando si sia constatato che il prelievo all'importazione per il granturco o per il grano tenero è inferiore di almeno 0,30 u.c./100 kg all'ammontare della restituzione alla produzione valida per il mese in corso e che la media dei prelievi valida durante i 15 giorni consecutivi seguenti è inferiore di almeno 0,30 u.c./100 kg alla media della restituzione alla produzione valida durante i detti 15 giorni;

considerando che il prelievo all'esportazione deve essere uguale, per 100 kg di prodotto di base, alla differenza fra la restituzione valida il giorno della fissazione di tale prelievo e la media dei prelievi all'importazione applicabili nei sette giorni precedenti quello dell'entrata in applicazione; che tale differenza deve essere moltiplicata, per i prodotti amidacei in questione, per i coefficienti che figurano nella colonna 4 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 1052/68⁽⁷⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/73⁽⁸⁾;

considerando che la restituzione alla produzione per il granturco e il frumento tenero destinati alla fabbricazione dell'amido e del quellmehl è stabilita all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 371/67/CEE;

considerando che, in virtù dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1604/71, per i nuovi Stati membri gli importi da considerare rispettivamente come prelievo all'importazione e come restituzione alla produzione di cui agli articoli precedenti, sono, rispettivamente, il prelievo e la restituzione alla produzione del prodotto di cui trattasi diminuiti dell'importo compensativo applicabile;

considerando che il prelievo all'esportazione deve essere fissato una volta alla settimana; che esso è modificato soltanto nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1604/71 comporti un aumento o una diminuzione superiore a 0,08 u.c./100 kg di prodotto di base;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione dell'insieme delle disposizioni citate sopra ai prezzi sul mercato mondiale del granturco e del frumento tenero e ai prelievi all'importazione induce ad istituire un prelievo all'esportazione per i prodotti che figurano nell'allegato,

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269 67.

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 40.

(4) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 6.

(5) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 11.

(6) GU n. L 38 del 10. 2. 1973, pag. 17.

(7) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

(8) GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 30.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 2**Articolo 1*

Per i prodotti che figurano nella tabella allegata al presente regolamento, i prelievi all'esportazione previsti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 371/67/CEE sono fissati come indicato in detta tabella.

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1974.

Esso è applicabile dal 15 giugno 1974 per i prodotti amidacei a base di granturco e dal 17 giugno 1974 per i prodotti amidacei a base di frumento tenero.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi all'esportazione in u.c./100 kg			
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Altri Stati membri
11.08 A I	Amido di granturco	6,168	6-029	6-029	6,168
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	11,935	11-935	11-935	11,935
11.08 A IV	Fecola di patate	6,168	6-029	6-029	6,168
11.08 A V	Amidi di cereali diversi dal granturco, riso e frumento (grano), e fecola diversa dalla fecola di patate	6,168	6-029	6-029	6,168
11.09 A	Glutine allo stato secco, di frumento (grano)	21,700	21-700	21-700	21,700
11.09 B	Glutine diverso da quello presentato allo stato secco di frumento (grano)	21,700	21-700	21-700	21,700
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽¹⁾	8,045	7-865	7-865	8,045
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽¹⁾	6,168	6-029	6-029	6,168
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	8,045	7-865	7-865	8,045
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	6,168	6-029	6-029	6,168
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate) aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	7,662	7-490	7-490	7,662

⁽¹⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria n. 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce n. 17.02 B II.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1493/74 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1974****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 872/74⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1343/74⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 872/74 ai prezzi di cui

la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.⁽³⁾ GU n. L 101 dell'11. 4. 1974, pag. 42.⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1974, pag. 41.

ALLEGATO

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.01	<p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :</p> <p>A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :</p> <p>I. Yogurt kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri</p> <p>b) altri</p> <p>II. altri :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %</p> <p>II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %</p> <p>III. superiore a 45 %</p>	<p>0110</p> <p>0120</p> <p>0130</p> <p>0140</p> <p>0150</p> <p>0160</p> <p>0200</p> <p>0300</p> <p>0400</p>	<p>13,13</p> <p>11,13</p> <p>11,13</p> <p>14,24</p> <p>10,13</p> <p>13,24</p> <p>33,93</p> <p>71,78</p> <p>110,93</p>
04.02	<p>Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :</p> <p>A. senza aggiunta di zuccheri :</p> <p>I. Siero di latte</p> <p>II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %</p> <p>3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %</p> <p>4. superiore a 29 %</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %</p> <p>3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %</p> <p>4. superiore a 29 %</p> <p>III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :</p> <p>a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :</p> <p>1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %</p> <p>2. altri</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 45 %</p> <p>2. superiore a 45 %</p>	<p>0500</p> <p>0620</p> <p>0720</p> <p>0820</p> <p>0920</p> <p>1020</p> <p>1120</p> <p>1220</p> <p>1320</p> <p>1420</p> <p>1520</p> <p>1620</p> <p>1720</p>	<p>5,19</p> <p>28,25</p> <p>61,70</p> <p>63,70</p> <p>76,62</p> <p>22,25</p> <p>55,70</p> <p>57,70</p> <p>70,62</p> <p>16,09</p> <p>21,72</p> <p>71,78</p> <p>110,93</p>

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.02 (seguito)	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lat- tanti » ⁽¹⁾ , in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse ⁽²⁾ :		
	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	1810	29,00
	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	1910	33,00
	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	2010	36,00
	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	2110	38,00
	b) altri :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2220	per kg 0,2225 ⁽⁹⁾
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2320	per kg 0,5570 ⁽⁹⁾
	cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2420	per kg 0,7062 ⁽⁹⁾
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2520	per kg 0,2225 ⁽¹⁰⁾
bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2620	per kg 0,5570 ⁽¹⁰⁾	
cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2720	per kg 0,7062 ⁽¹⁰⁾	
II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :			
a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	2810	30,67	
b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
1. inferiore o uguale a 45 % ⁽³⁾	2910	per kg 0,7178 ⁽¹⁰⁾	
2. superiore a 45 % ⁽³⁾	3010	per kg 1,1093 ⁽¹⁰⁾	
04.03	Burro :		
A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	3110	130,51	
B. altro	3210	159,22	
04.04	Formaggi e latticini :		
A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere :			
I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi ⁽⁴⁾ :			
a) in forme standard ⁽⁴⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ per 100 kg peso netto :			
1. uguale o superiore a 165,54 u.c. (a) ed inferiore a 185,54 u.c. (a)	3315	15,00	
2. uguale o superiore a 185,54 u.c. (a)	3414	108,05 ⁽¹¹⁾	

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.04 (seguito)	b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte :		
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :		
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 185,54 u.c. (a) e inferiore a 213,54 u.c. (a) per 100 kg peso netto	3515	15,00
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 213,54 u.c. (a) per 100 kg peso netto	3613	108,05 ⁽¹¹⁾
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g ⁽⁶⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 233,54 u.c. (a) per 100 kg peso netto	3713	108,05 ⁽¹¹⁾
	II. altri	3800	108,05
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate ⁽²⁾	3900	108,43 ⁽¹²⁾
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere	4000	69,48
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto ⁽⁷⁾ , di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca ⁽⁸⁾ :		
	a) inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	4111	30,00
	b) inferiore o uguale a 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il 6° restante	4211	31,00
	c) superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	4311	35,00
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	1. inferiore o uguale a 48 %	4410	89,23
	2. superiore a 48 %	4510	95,85
b) superiore a 36 %	4610	175,85	
E. altri			
I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :			
a) inferiore o uguale a 47 %	4710	108,43	

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % :		
	1. Cheddar, Chester	4810	83,74
	2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (2) :		
	aa) inferiore o uguale a 48 %	4922	90,88 (13)
	bb) superiore a 48 %	5022	90,88 (14)
	3. Kashkaval (2)	5030	90,88 (15)
	4. Formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra (2)	5060	90,88 (15)
	5. altri	5120	90,88
	c) superiore a 72 % :		
	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	5210	68,16
	2. altri	5250	170,88
II. non nominati :	a) grattugiati od in polvere	5310	108,43
	b) altri	5410	170,88
17.02	Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :		
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio :		
	II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro) (16)	5500	11,05 (16)
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :		
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio	5600	11,05
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :		
	B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (8) :		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	5700	18,69
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	5800	23,81
	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	5900	22,12

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
23.07 (seguito)	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :		
	1. 2. 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	6000	17,85
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	6100	23,81

Per le note da (1) a (6) vedere le note da (1) a (6) del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L 151 del 30. 6. 1968).

(*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
 b) 6,00 u.c.
 c) 0 u.c.

(**) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
 b) 0 u.c.

(11) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. per 100 kg peso netto.

(12) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(13) Il prelievo è limitato a 49,05 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

(14) Il prelievo è limitato a 69,05 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

(15) Il prelievo è limitato a 49,05 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

(16) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

(a) Per le importazioni nel Regno Unito, tale valore franco frontiera è diminuito di 11,80 u.c. per 100 kg, peso netto.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1494/74 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1974

**che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati
a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato per ultimo dall'atto⁽⁴⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽⁵⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1357/74⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 1357/74 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, e soggetti al regolamento (CEE) n. 1052/68⁽⁷⁾, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1357/74 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 147 del 10. 6. 1974, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 giugno 1974 che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 Kg (paesi terzi)
11.07 A I a)	0
11.07 A I b)	0
11.07 A II a)	0
11.07 A II b)	0
11.07 B	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1495/74 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1974

che completa il regolamento (CEE) n. 834/74 che stabilisce le misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974/1975

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 834/74 della Commissione, del 5 aprile 1974, stabilisce le misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974/1975 ⁽³⁾, ha previsto in particolare l'obbligo per l'Italia di adottare misure nazionali atte ad evitare perturbazioni sul suo mercato provocate dall'aumento in lire italiane del prezzo dello zucchero al 1° luglio 1974; che al fine di permettere all'Italia di prendere con la massima rapidità le conseguenti misure d'applicazione, si rende necessario adottare mediante regolamento comunitario disposizioni relative alla dichiarazione delle giacenze esistenti in tale Stato membro alle ore 0,00 del 1° luglio 1974;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 834/74 è inserito il seguente paragrafo:

* 3. Tutti coloro che in Italia alle ore 0,00 del 1° luglio 1974 detengono, a qualsiasi titolo, zucchero bianco, zucchero greggio o sciroppi di zucchero o che siano destinatari di uno di tali prodotti in corso di trasporto in Italia a quel momento, devono dichiarare entro il 10 luglio 1974 al più tardi alle autorità italiane competenti i quantitativi in questione quando questi sono superiori a 500 chilogrammi *.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 99 del 9. 4. 1974, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1496/74 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 1974
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 819/74 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1437/74 ⁽⁴⁾;

considerando che, in mancanza della maggiorazione mensile valida per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1974 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1974 per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base della maggiorazione mensile valida nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1973; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando detta maggiorazione sarà nota;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 819/74, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per il mese di settembre, ottobre e novembre 1974 per il colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dal 17 giugno 1974 per tener conto dell'importo della maggiorazione mensile per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1974.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 96 del 6. 4. 1974, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 151 dell'8. 6. 1974, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 giugno 1974 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 17 giugno 1974 per i semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in u.c./100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	0	0
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata:		
— per il mese di giugno	0	0
— per il mese di luglio	0	0
— per il mese di agosto	0	0
— per il mese di settembre	0	0
— per il mese di ottobre	0	—
— per il mese di novembre	0	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1497/74 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1974

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 456/74 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 819/74 della Commissione, del 5 aprile 1974, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi ⁽⁷⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1974, pag. 30.⁽⁷⁾ GU n. L 96 del 6. 4. 1974, pag. 24.

ALLEGATO

Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 17 giugno 1974 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della TDC)

	u.c./100 kg (*)
Prezzo del mercato mondiale :	30,484
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione :	
— per il mese di giugno	30,484
— per il mese di luglio	30,373
— per il mese di agosto	30,114
— per il mese di settembre	28,893
— per il mese di ottobre	26,458
— per il mese di novembre	25,641

(*) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 u.c. =	3,21978 DM
1 u.c. =	3,35507 Fl
1 u.c. =	48,6572 FB/Flux
1 u.c. =	6,29319 FF
1 u.c. =	7,57831 Dkr
1 u.c. =	0,532473 £
1 u.c. =	827,821 Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1498/74 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 1974
che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e prelievi applicabili all'esportazione d'olio d'oliva ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3256/73 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/74 ⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 3256/73 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi all'esportazione attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'esportazione di cui all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE sono fissati nella tabella allegata al presente regolamento.

Tali prelievi sono applicabili ai prodotti della sottovoce 15.07 A presentati in imballaggio immediato di un contenuto netto superiore a 5 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 331 del 1^o. 12. 1973, pag. 55.

⁽⁷⁾ GU n. L 151 dell'8. 6. 1974, pag. 18.

ALLEGATO

Prelievi applicabili alle esportazioni dell'olio d'oliva verso i paesi terzi e la Grecia

Numero della tariffa doganale comune	Importi in u.c. / 100 kg
ex 15.07 A I a)	64,157
ex 15.07 A I b)	86,121
ex 15.07 A II	57,799

REGOLAMENTO (CEE) N. 1499/74 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1974

che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1652/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, comma 2,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito « prezzo d'offerta », scenda al di sotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta, determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 202/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione dell'importo supplementare per le importazioni di prodotti del settore delle carni suine in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 614/67/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni provenienti da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi si effettuino a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione del prezzo medio d'offerta dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato per prodotto e paese d'origine devono essere fissati importi supplementari corrispondenti alle cifre indicate in detto allegato;

considerando che il regolamento n. 137/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3158/73 ⁽⁶⁾, ha stabilito le regole generali che consentono la fissazione di im-

porti supplementari per i prodotti per i quali non è stato fissato un prezzo limite; che il regolamento n. 202/67/CEE prevede talune modalità di applicazione di tali norme, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle offerte franco frontiera di questi prodotti; che, secondo le informazioni giunte alla Commissione, le offerte in provenienza dai paesi terzi, determinate tenendo conto tanto dei prezzi indicati nei documenti doganali quanto di tutti gli altri elementi indicativi dei prezzi praticati nei paesi terzi, evolvono in modo tale che è necessario fissare importi supplementari per questi prodotti corrispondenti alle cifre indicate in allegato;

considerando che, conformemente all'articolo 1 dei regolamenti n. 121/65/CEE ⁽⁷⁾, (CEE) n. 564/68 ⁽⁸⁾, 998/68 ⁽⁹⁾, 2260/69 ⁽¹⁰⁾ e 1570/71 ⁽¹¹⁾, i prelievi applicabili a taluni prodotti, indicati in detti regolamenti, originari ed in provenienza dalla Repubblica federale d'Austria, dalla Repubblica popolare di Polonia, dalla Repubblica popolare ungherese, dalla Repubblica socialista di Romania e dalla Repubblica popolare di Bulgaria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari previsti dall'articolo 13 del regolamento n. 121/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1974.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2837/67.

⁽⁴⁾ GU n. 231 del 27. 9. 1967, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2395/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 322 del 23. 11. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. 155 del 18. 9. 1965, pag. 2560/65.

⁽⁸⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 6.

⁽⁹⁾ GU n. L 170 del 19. 7. 1968, pag. 14.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 22.

⁽¹¹⁾ GU n. L 165 del 23. 7. 1971, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Importi supplementari applicabili ad alcuni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE (*)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo supplementare u.c./100 kg	Designazione dell'importazione
01.03	Animali vivi della specie suina : A. delle specie domestiche : II. altri : a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta b) non nominati	3,30 3,80	Tutte origini esclusa la Romania Tutte origini escluse l'Austria, la Polonia, la Romania e la Bulgaria
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : III. della specie suina : a) domestica : 1. in carcasce o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 3. Spalle, anche in parti, non disossate 4. Lombate, anche in parti, non disossate 5. Pancette (ventresche), anche in parti 6. altre : aa) disossate e congelate bb) non nominate	5,00 7,80 6,10 8,10 4,40 8,10 8,10	Tutte origini escluse la Polonia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria e l'Austria Tutte origini escluse l'Ungheria e la Bulgaria Tutte origini escluse l'Ungheria e la Bulgaria Tutte origini escluse l'Ungheria e la Bulgaria Tutte origini Tutte origini Tutte origini
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati : A. Lardo : I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia II. secco o affumicato	10,00 10,00	Tutte origini Tutte origini
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate : B. della specie suina domestica : I. Carni : a) salate o in salamoia : 1. in carcasce o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10,00 5,00	Origine : Svezia, Repubblica sudafricana Tutte le altre origini

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo supplementare u.c./100 kg	Designazione dell'importazione
02.06 (seguito)	2. mezzene bacon, $\frac{3}{4}$ anteriori, $\frac{3}{4}$ posteriori e parti centrali : aa) mezzene bacon bb) $\frac{3}{4}$ anteriori cc) $\frac{3}{4}$ posteriori e parti centrali 3. prosciutti, anche in parti, non disossati 4. spalle, anche in parti, non disossate 5. lombate, anche in parti, non disossate 6. pancette (ventresche), anche in parti 7. altri	10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 7,80 6,10 8,10 4,40 8,10	Origine : Svezia, Repubblica sudafricana Tutte le altre origini Origine : Svezia, Repubblica sudafricana Tutte le altre origini Origine : Svezia, Repubblica sudafricana Tutte le altre origini Tutte origini Tutte origini Tutte origini Tutte origini
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : B. altre : III. non nominate : a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso : 1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine : aa) prosciutti, filetti e lombate, anche in parti bb) spalle, anche in parti cc) altre	10,00 10,00 5,00	Tutte origini Tutte origini Tutte origini

(¹) La nomenclatura dei prodotti risulta dall'allegato II del regolamento n. 137/67/CEE.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1500/74 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1974

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche in provenienza dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1244/74 della Commissione, del 16 maggio 1974, che fissa per la campagna 1974 i prezzi di riferimento delle pesche⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 34,5 unità di conto per 100 kg netti per il periodo dall'11 al 20 giugno 1974;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 1291/70⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2846/72⁽⁵⁾;

considerando che per le pesche importate in provenienza dalla Spagna il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per le pesche in provenienza dalla Spagna;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione delle pesche (numero 08.07 B della tariffa doganale comune), in provenienza dalla Spagna, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 4,3 unità di conto per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.

⁽³⁾ GU n. L 134 del 17. 5. 1974, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 2. 7. 1970, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 299 del 31. 12. 1972, pag. 1.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f):
 - b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f):
 - c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g):
 - b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g):
 - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h):
 - b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a) ⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a):
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a):
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a):
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b):
b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b):
c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi inviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305 CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 188 del 16. 8. 1971, pag. 8)

Procedura aperta

1. Finanzbauamt Münster-Ost, D-4400 Münster/Westf. Hohenzollernring 80.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del VOB/A — Parte A.
3. a) Il cantiere si trova nella città D-441-Warendorf, Dr. Rau-Allee a circa 35 km da 44-Münster, vicino alla strada n. 64.
b) Centro sportivo dell'esercito a Warendorf:
1° tronco — Costruzione chiavi in mano di una piscina, di una sauna con spogliatoi, di un reparto medico e di spogliatoi centrali. In totale 66 325 m³ di cubatura.
c) Lotto unico.
d)
4. Circa 24 mesi.
5. a) Cfr. punto 1.
b) 4 luglio 1974.
c) 215,40 DM da versare alla Oberfinanzkasse Münster/Westf. sul C.C.P. Dortmund 20050, con indicazione della causale:
Finanzbauamt Münster-Ost Verdingungsordnung Nr. 195.
6. a) 10 settembre 1974.
b) Cfr. punto 1, stanza n. 18.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatarì.
b) 10 settembre 1974 ore 9,30.
8. Si accettano esclusivamente fidejussioni di una società assicuratrice o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo in conformità del VOB/B.
- 10.
11. Per tutte le modalità confrontare il capitolato d'appalto.
12. 4 settimane.
13. A norma del § 25 VOB/A viene prescelta l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico.
- 14.
15. 6 giugno 1974.

Procedura aperta

- | | |
|--|---|
| 1. Flughafen Düsseldorf GmbH, D—4 Düsseldorf, Flughafenstraße. | 8. |
| 2. Gara pubblica di appalto n. 1012/74. | 9. |
| 3. a) Aeroporto di Düsseldorf. | |
| b) Nuovo edificio smistamento passeggeri, seconda quota lavori — Facciata in alluminio — LV n. 517 000 | 10. |
| 6 400 m ² pannelli per facciata in alluminio con intercapedine isolante, | |
| 2 000 m ² rivestimento in alluminio di 11 corridoi fissi per trasbordo passeggeri, compreso rivestimento delle scale di uscita. | 11. Le ditte che possono documentare di aver già eseguito lavori comparabili per dimensioni con quelli oggetto del bando sono invitate a presentare offerta. |
| n. 4 porte automatiche. | |
| c) I lavori sono suddivisi in due lotti, che tuttavia vengono aggiudicati soltanto globalmente. | 12. |
| d) | 13. |
| 4. Durata lavori : da febbraio 1975 a gennaio 1976. | |
| 5. a) | 14. Per ulteriori informazioni rivolgersi allo studio dell'Ingegnere Gehrman Consult, Flughafen, Bauleitungsbaracke, Tel. 0211/421 6355, delegato dalla direzione lavori. |
| b) dal 18. 6. 1974 al 12. 7. 1974, orario : ore 10.00 — 12.00. | |
| c) DM 35. | |
| 6. a) 26. 7. 1974, ore 9.00. | |
| b) Per l'indirizzo cfr. punto 1, ufficio acquisti. | |
| c) Lingua tedesca. | |
| 7. a) | |
| b) 26. 7. 1974, ore 10.00 edificio Amministrazione, per l'indirizzo cfr. punto 1, sala conferenze 4. | 15. 6 giugno 1974. |

In data 26 luglio 1974 dalle ore 9 alle 10, prima della scadenza della gara pubblica, si potranno consegnare le offerte nella Sala Conferenze n. 4 sita nell'edificio dell'amministrazione dell'aeroporto di Düsseldorf GmbH, Düsseldorf, Flughafenstraße, luogo in cui nella stessa data, alle ore 10, si effettuerà l'apertura delle offerte.

Procedura aperta

1. Neubauamt Elbe-Seitenkanal Nord, D-314 Lüneburg, Ülzener Straße 120.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del VOB/A — Parte A.

mento di 120 DM, a decorrere dal 21 giugno 1974 presso il Neubauamt Elbe-Seitenkanal Nord, 314 Lüneburg, Ülzener Straße 120, stanza n. 5.

Versamento da effettuare alla Bundeskasse Hamburg, sul C.C.P. Hamburg 11656 — 205.

Indicare sulla ricevuta di versamento la seguente causale:

• Öffentliche Ausschreibung Los X — OW •.
3. a) Lüneburg — Scharnebeck.

Visita del cantiere il 2 luglio 1974 alle ore 10;

b) Lavori in terra e di impermeabilizzazione per la sistemazione del canale laterale dell'Elba Lotto X — acqua discendente.

c) I lavori sono composti dal lotto A (lavori in terra) e dal lotto B (lavori di impermeabilizzazione). Sono ammesse offerte parziali per lotti interi. Non verranno prese in considerazione offerte per parti di uno o di entrambi i lotti.

L'ente appaltante, d'accordo con l'imprenditore dei lavori in terra (lotto A) ha l'intenzione di affidare i lavori di impermeabilizzazione e di consolidamento bituminoso (lotto B) ad un'impresa subappaltatrice.

L'imprenditore dei lavori di impermeabilizzazione e di consolidamento risulta quindi imprenditore subappaltante dell'imprenditore per i lavori in terra (imprenditore principale). Non sono ammessi altri tipi di subappalto.

Prestazioni:

Lotto A: circa 270 000 m³ di movimenti di terra, circa 0,8 km di costruzione di strade, circa 5 000 u di sradicamento di ceppi;

Lotto B: circa 51 200 m² di consolidamento cementizio, circa 106 700 m² di impermeabilizzazione bituminosa, circa 16 700 m² conglomerato di pietrame di ripiena e bitume.
4. 10 mesi a decorrere dall'assegnazione dei lavori.
5. a) Cfr. punto 1.

b) 30 giugno 1974.

c) La documentazione verrà consegnata ovvero inviata su richiesta, previa presentazione della ricevuta di pagamento di 120 DM, a decorrere dal 21 giugno 1974 presso il Neubauamt Elbe-Seitenkanal Nord, 314 Lüneburg, Ülzener Straße 120, stanza n. 5.
6. a) 23 luglio 1974, ore 11.

b) Cfr. punto 1.

c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatarî.

b) 23 luglio 1974, ore 11.

Il termine per presentare le offerte scade al momento dell'apertura delle offerte.
8. 5% dell'importo dell'appalto. Si accettano esclusivamente fideiussioni di una società assicuratrice tedesca o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Pagamenti rateali e saldo in conformità del VOB/B — Parte B.
11. Il candidato deve provare di avere effettuato prestazioni simili per tipo, mole e periodo di esecuzione.
12. 1^o ottobre 1974.
13. A norma del § 25 VOB/A viene prescelta l'offerta che appare più accettabile sotto il profilo tecnico ed economico. Per ulteriori criteri di scelta confronta il capitolato di oneri.
- 14.
15. 6 giugno 1974.

Procedura ristretta

1. Department of the Environment, Property Services Agency, Directorate of Social and Research Services, Contracts Section, « B » Block, Room 219, Whitgift Centre Wellesley Road, Croydon, Surrey CR9 3LY, England.
2. Licitazione privata.
3. a) Chesney Road, Bleak Hall Industrial Site, presso Bletchley, Bucks.
 b) Costruzione di un centro di specializzazione comprendente un centro di addestramento ad un piano con ossature in acciaio ed una costruzione ad un piano in mattoni per l'amministrazione. Mensa ed edifici ausiliari minori con area pavimentata e lavori connessi.
 c) I subappaltatori dovranno fornire :
 Ossatura in acciaio e rivestimenti all'edificio di addestramento, con impianti meccanici ed elettrici, acqua calda, circuito di ventilazione e impianti per la mensa. La stazione appaltante fornirà :
 L'installazione antincendio, l'impianto della luce, gli inceneritori, i rivestimenti dei pavimenti.
 Stima : tra 415 000 e 1 milione di lire sterline.
 d) Il progetto per la parte principale dei lavori sarà fornito dalla stazione appaltante.
4. 12 mesi.
5. Qualora un'offerta accettabile sia presentata da un consorzio di imprese ciascuna di esse risponderà in solido ed individualmente del buon adempimento del contratto.
6. a) 15 luglio 1974.
 b) Cfr. punto 1.
 c) Lingua inglese.
7. Approssimativamente settembre 1974.
8. Le imprese che vorranno partecipare alla gara dovranno fornire :
 - Certificato d'iscrizione della società ad un albo professionale o al « Companies Register » del Regno Unito o d'Irlanda.
 - Bilanci e contabilità degli ultimi tre esercizi, ivi inclusa una dichiarazione relativa al fatturato edile ed a quello d'ingegneria civile.
 - Una dichiarazione relativa alle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori, nonché indicazioni di eventuali esperienze edili precedenti nel Regno Unito.
 - Un elenco di lavori per oltre un milione di unità di conto eseguiti nel corso degli ultimi cinque anni, con indicazione dell'importo, del luogo e della stazione appaltante di ciascun lavoro.
 - Attrezzatura tecnica a disposizione dell'offerente per l'esecuzione dei lavori.
 - L'offerente dovrà specificare se egli intende avvalersi della propria manodopera o reclutarne in loco.
 Nota : gli offerenti provenienti dal Belgio o dall'Italia potranno presentare i « certificati d'iscrizione » al posto del primo, secondo e quarto trattino.
9. Cfr. sub 2.
10. Il contratto e i relativi documenti dovranno comportare prezzi in lire sterline ; il contratto sarà basato sulle « General conditions of government contracts for building and civil engineering works specifications, drawings and bills of approximate quantities ».
 Saranno consentite fluttuazioni di prezzo per manodopera e materiali.
 Pagamenti provvisori mensili saranno fatti sulla base dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti e dei materiali consegnati in loco ; i pagamenti verranno effettuati in lire sterline.
11. 10 giugno 1974.

Procedura ristretta

1. Rectorat de l'Académie de Rennes, DICOSU, 96, rue d'Antrain, Cedex 2023, F-35040 Rennes-Cedex.
2. Licitazione privata.
3. a) 56100 Lorient — Institut universitaire de technologie.
b) Costruzione di un edificio avente una superficie totale di 3 900 m² a un piano fuori terra, in parte su uno e due quote rispettivamente R+1 e R+2.
Stima: 5 600 000 T.T.C.
 - I lavori saranno trattati a prezzi variabili, in conformità con le ultime disposizioni in vigore, con un'impresa generale che disponga delle attrezzature idonee.
 - L'impresa, come variante, potrà presentare una proposta di prestazioni tradizionali.
4. 10 mesi a datare dall'ordine di servizio di iniziare i lavori.
5. Sono esclusi dalla presentazione delle offerte i raggruppamenti di imprese; si accettano soltanto le offerte presentate da imprese generali.
6. a) 8 luglio 1974.
b) Cfr. punto 1.
c) Lingua francese.
7. 31 luglio 1974 (documentazione gratuita).
8. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione l'impresa dovrà fornire:
 - scheda informativa generale; scheda informativa tecnica; referenze.
- Le imprese partecipanti dovranno inoltre fornire:
 - una dichiarazione conforme a uno dei modelli allegati a seconda che si tratti rispettivamente di un'impresa individuale o di una società (decreto del 16 marzo 1971 del « Ministre de l'économie et des finances » che abroga il decreto del 31 gennaio 1969 — Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 6 aprile 1971/3268);
 - una scheda informativa conforme al modello, che verrà fornita agli interessati che ne facciano domanda al servizio di cui al punto 1.
- Le imprese dovranno fornire tutte le indicazioni richieste, qualora i dati forniti fossero insufficienti, ciò potrebbe influire negativamente sulla valutazione delle offerte.
- Le imprese dovranno inoltre fornire certificati rilasciati dalle organizzazioni professionali qualificate ed un certificato che essi sono aggiornati con il pagamento delle contribuzioni sociali.

 9. — Qualifica dell'impresa.
 - Prezzi in funzione delle prestazioni e delle varianti proposte.
 10. La consegna delle offerte è prevista per il 30 settembre 1974. È previsto il versamento di una cauzione del 5 % del contratto.
 11. 7 giugno 1974.

Procedura ristretta (1)

1. Direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne, 288, avenue Georges Clemenceau, F-77000 Melun.
2. Appel d'offres restreint après publicité préalable.
3. a) Provins, Seine-et-Marne, France ;
b) Route nationale 19.
Réalisation de cinq ouvrages : passage inférieur 1 (portée 14,55 m — 17,96 m — 11,80 m), passage inférieur 3 (portée 25,68 m — 21,46 m), passage inférieur 4 (portée 10,89 m — 17,62 m — 12,95 m), passage inférieur 5 (portée 12,50 m — 17,50 m — 12,50 m), passage inférieur 6 (portée 19,67 m).
Les passages inférieurs 1 à 5 sont fondés sur barrettes moulées. Les tabliers sont des dalles précontraintes.
Variantes admises : pour les fondations pour les tabliers 4, col. 14,55, 17,96 ; 3 : 25,68, 21,46 ; 4 : 10,89, 17,62, 12,95 ; 5 : 12,50, 17,50, 12,50 ; 6 : 19,67 ; 5,4 : 12,50, 17,50.
c)
d)
4. 9 mois, pouvant être prolongé sur proposition de moins-value.
- 5.
6. a) Le 27 juin 1974 à 16 heures ;
b) J.P. Dallaporta, ingénieur des TPE, subdivision grands travaux et ouvrages d'art, 288, avenue Georges Clemenceau, BP 132, 77000 Melun (tél. 439 50 80, poste 372) ;
c) Langue française.
- 7.
- 8.
- 9.
10. Demandes de participation par télex admises (numéro de télex : Equipsm 91118 F) ; confirmation par lettre obligatoire avec renseignements et déclarations.
11. Le 13 juin 1974.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Dati complementari

Direction départementale de l'équipement de Maine-et-Loire, Cité administrative, F - 49043 Angers Cedex ; nella veste di conduttore di operazione per il conto del « Secrétariat d'état à la jeunesse, aux sports et aux loisirs, directeur d'investissement ».

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 133 del 16. 5. 1974, pag. 38 — Procedura ristretta)

Oggetto : Costruzione della Scuola nazionale di equitazione.

Si informano i candidati che il termine di presentazione delle offerte è riportato al 28 giugno 1974 unicamente per quanto riguarda i lotti elencati in appresso :

- 02 — capriata principale in legno lamellare e incollato ; capriata secondaria in legno massiccio ; impermeabilizzazione ; falegnameria in legno.
 - 03 — elettricità ; riscaldamento ; ventilazione ; dispositivi di rivelazione incendio ; correnti deboli.
 - 04 — evacuazione del letame.
 - 05 — alimentazione automatica.
 - 06 — pulizia a mezzo vuoto ; reparto fasciature.
 - 07 — parastivali mobile.
 - 08 — televisione.
-